



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

Nell'adunanza del 26 luglio 2022, composta dai Magistrati:

Salvatore Pilato	- Presidente
Adriana La Porta	- Consigliere
Alessandro Sperandeo	- Consigliere
Giuseppe Grasso	- Consigliere
Tatiana Calvitto	- Referendario
Antonino Catanzaro	- Referendario
Massimo Giuseppe Urso	- Referendario – Relatore

Visto l'art. 100, secondo comma, e gli artt. 81, 97 primo comma, 28 e 119 ultimo comma della Costituzione;

visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni; vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.) e, in particolare, l'art. 148 bis;

visto l'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

visto l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

visto, altresì, l'art. 1, comma 610, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria

2006), il quale espressamente prevede che le disposizioni della predetta legge “sono applicabili nelle regioni a Statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti”;

esaminate le relazioni compilate dall’Organo di revisione del Comune di Sinagra (ME) sui rendiconti degli esercizi finanziari 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 e sul bilancio di previsione 2019/2021 e 2020/2022 e la successiva documentazione inviata dall’Ente nell’ambito dell’attività istruttoria;

viste le osservazioni formulate dal magistrato istruttore nella relazione prot. n. 8922 del 15.10.2021;

vista l’ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 84/2022, con la quale la Sezione medesima è stata convocata per l’adunanza al fine della instaurazione del contraddittorio con l’ente per il 26 luglio 2022;

esaminata la memoria del Comune di Sinagra prot. Cdc n. 5256 del 20 luglio 2022 (in prosieguo memoria), inviata in vista dell’adunanza del 26 luglio 2022;

uditi per il Comune di Sinagra il Sindaco ing. Antonino Musca, il Responsabile del Servizio finanziario dr.ssa Silvana Giglia e il revisore dei conti dr. Salvatore Gangi.

udito il relatore, referendario Massimo Giuseppe Urso.

Premesso che:

L’art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l’anno 2006) ha previsto, ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l’obbligo -a carico degli Organi di revisione degli enti locali- di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio di competenza e sul rendiconto dell’esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definite dalla Corte.

Al riguardo, occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo, volto a rappresentare agli organi elettivi, nell’interesse del singolo ente e della comunità nazionale, la reale situazione finanziaria emersa all’esito del procedimento di verifica effettuato sulla base delle relazioni inviate dall’Organo di revisione, affinché gli stessi possano attivare le

necessarie misure correttive. Esso si colloca nell'ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte dei Conti contribuisce ad assicurare quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato ordinamento, tanto più a seguito del novellato quadro scaturito dalle legge costituzionale n.1 del 2012 e dalla legge c.d. rinforzata n. 213 del 2012.

La giurisprudenza costituzionale ha precisato contenuti e fondamento di tale forma di controllo anche a seguito dei successivi interventi legislativi (cfr. la sentenza n. 39 del 2014, che richiama altresì le sentenze n. 60 del 2013, n. 198 del 2012, n. 179 del 2007), affermando che il controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti (e, in particolare, quello che questa è chiamata a svolgere sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale) va ascritto alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità - da intendere come verifica della conformità delle (complessive) gestioni di detti enti alle regole contabili e finanziarie - e ha lo scopo di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire l'equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie, in una prospettiva non più statica (come il tradizionale controllo di legalità regolarità) ma dinamica.

Stante la natura di tale tipologia di controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, il Consiglio comunale deve essere informato dei contenuti della pronuncia specifica adottata dalla Corte ai sensi dell'art. 148 bis TUEL, allorché sia accertata la presenza di gravi anomalie contabili o gestionali; ad esso, infatti, è riservata, quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'ente locale, la competenza esclusiva a deliberare le citate misure correttive, previa auspicabile proposta della Giunta comunale. Nel caso in cui, invece, sussistano squilibri meno rilevanti o irregolarità non così gravi da richiedere l'adozione della pronuncia di accertamento ex art. 148 bis TUEL, l'esito del controllo demandato alla Corte può comunque comportare eventuali segnalazioni, in chiave collaborativa, come previsto dall'articolo 7, comma 7 della legge n. 131 del 2003, pur sempre volte a favorire la riconduzione delle criticità emerse entro i parametri della sana e corretta gestione finanziaria al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei principali vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di

coordinamento della finanza pubblica. Anche in tale evenienza l'ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute e a porre in essere interventi idonei per il superamento delle criticità.

Da ultimo, il Giudice delle Leggi, con la sentenza n. 18 del 14 febbraio 2019, ha confermato che la vigente disciplina risponde all'esigenza di verificare il rispetto dei vincoli nazionali ed europei mediante il vaglio da parte di una magistratura specializzata, in modo da affrancare il controllo da ogni possibile contaminazione di interessi che privilegiano, non di rado, la sopravvivenza di situazioni patologiche rispetto al trasparente ripristino degli equilibri di bilancio e della sana gestione finanziaria, elementi che il novellato art. 97, comma 1, Cost., collega alla garanzia di legalità, imparzialità ed efficacia dell'azione amministrativa.

A. ESAME DEI RENDICONTI DELLA GESTIONE DEGLI ESERCIZI 2015, 2016, 2017, 2018 E 2019.

Il magistrato istruttore ha proceduto all'esame delle relazioni dell'organo di revisione del Comune di Sinagra sui rendiconti dell'esercizio 2015 (trasmessa in data 13 febbraio 2017), dell'esercizio 2016 (inoltrata in data 31 gennaio 2018), dell'esercizio 2017 (inoltrata in data 12 giugno 2019), dell'esercizio 2018 (inoltrata in data 2 novembre 2019) e dell'esercizio 2019 (trasmessa il 12 marzo 2021), nonché sul bilancio di previsione 2019-2021 (trasmessa il 10/06/2020) e sul bilancio di previsione 2020-2022 (trasmessa l'11/3/2021).

Allo stato degli atti sono emerse criticità che di seguito si rappresentano:

1. Il mancato rispetto dei termini di legge per l'approvazione dei documenti contabili:

- il rendiconto dell'esercizio 2019 è stato approvato con delibera C.C. n. 1 del 5.1.2021;
- il rendiconto dell'esercizio 2018 è stato approvato con delibera C.C. n. 24 del 13/09/2019;
- il rendiconto dell'esercizio 2017 è stato approvato con delibera C.C. n. 19 del 18/09/2018;
- il rendiconto dell'esercizio 2016 è stato approvato con delibera C.C. n. 34 del 14/11/2019;
- il bilancio di previsione 2019-2021 è stato approvato con delibera C.C. n. 20 del 26/07/2019;

- il bilancio di previsione 2020-2022 è stato approvato con deliberazione C.C. n. 24 del 30/12/2020.

Sul punto questa Sezione ha evidenziato come “l’art. 151, comma 1, del T.U.E.L. dispone che gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione e prevede una precisa scansione temporale degli adempimenti contabili, al fine di garantire la corretta programmazione delle entrate e delle spese, non fondata sul superato criterio della spesa storica incrementale (art. 10, c. 1, d. lgs. n. 118/2011), coerente con il carattere autorizzatorio del bilancio di previsione.

Il ritardo nell’approvazione dello strumento contabile di programmazione (adottato addirittura a fine esercizio, il 30 dicembre) produce due ulteriori anomalie rispetto al cronoprogramma previsto dal legislatore. Da una parte, infatti, l’ente è limitato nella sua attività di gestione e resa dei servizi in virtù della previsione normativa di cui all’art. 163 T.U.E.L., che regolamenta l’esercizio provvisorio e la gestione provvisoria; dall’altra, gli impegni di spesa, seppur limitati in virtù del citato articolo 163, si fondano sulle previsioni del bilancio pluriennale del ciclo precedente, le quali potrebbero non essere più rispondenti alla situazione attuale, con particolare riferimento alla previsione delle entrate” (Corte conti, sez. controllo Sicilia, n. 112/2020/PRSP).

Ancora più critica risulta l’approvazione del Rendiconto dell’esercizio 2019 a gennaio del 2021, con un grave ritardo che produce conseguenze negative particolarmente rilevanti sulla corretta programmazione e gestione dell’ente.

Pur volendo prendere in considerazione le difficoltà segnalate dal Comune con la memoria, che attanagliano molti enti locali siciliani, derivanti dall’assenza o insufficienza di figure professionali adeguate, il Collegio ribadisce che i termini fissati dal legislatore per l’approvazione dei documenti contabili non sono derogabili, imponendo all’Amministrazione di organizzarsi adeguatamente a regime per ottemperarvi compiutamente. Tali ritardi pregiudicano il fisiologico sviluppo del ciclo di bilancio, non rendono tempestive le attività di programmazione, gestione e rendicontazione, impediscono le eventuali azioni correttive in corso di esercizio, svuotando di significato la funzione tipica del bilancio di previsione e ritardando conseguentemente le verifiche finanziarie demandate alla Corte in sede di controllo.

La Sezione, pertanto, conferma il rilievo critico, invitando l'ente a superare questa illegittima prassi, che manifesta una criticità organizzativa di non scarsa rilevanza per le conseguenze negative sulla corretta gestione amministrativa e contabile del Comune, come confermato nel punto relativo alla situazione di cassa, a cui si rinvia.

2. **In merito ai flussi e alla situazione di cassa**, il Collegio evidenzia, nel periodo 2015-2019, una situazione di carenza di liquidità ed il continuo e continuo ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

In particolare, sul tema dal controllo è emerso:

- Un fondo cassa a fine esercizio, per ciascuno gli anni presi in considerazione, pari a zero, con anticipazioni di cassa non restituite rispettivamente pari a :
 - a. euro 1.289.376,21 nel 2015;
 - b. euro 1.252.967,61 nel 2016;
 - c. euro 1.269.295,54 nel 2017;
 - d. euro 1.220.338,20 nel 2018;
 - e. euro 1.014.961,68 nel 2019.

Tabella 1

	2015	2016	2017	2018	2019
Fondo cassa complessivo al 31.12	0	0	0	0	0
di cui cassa vincolata					
Importo dell'anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell'art. 222 del TUEL	1.428.084,00	1.408.098,20	1.422.582,8	1.368.135,00	1.047.399,88
Giorni di utilizzo dell'anticipazione	365	365	365	365	365
Importo anticipazione non restituita al 31/12	1.289.376,21	1.252.967,61	1.269.295,54	1.220.338,2	1.014.961,68
Importo delle somme maturate a titolo di interessi passivi al 31/12	40.000,00	43.000,00	40.000,00	42.992,11	38.871,40

Sul punto l'ente nella memoria rappresenta che il ricorso all'anticipazione di tesoreria sarebbe causato dai "cronici e persistenti ritardi nei trasferimenti erariali della Regione", rilevando che tale fenomeno negativo ha subito un ridimensionamento negli esercizi 2020 e 2021, non oggetto di controllo.

In adunanza la Responsabile dei servizi finanziari rappresenta che al 31 dicembre 2021 l'ente era in anticipazione di tesoreria per circa 28 mila euro, quindi in miglioramento e che, ad oggi, si assesta tra i 300 e i 350 mila, in ragione dei trasferimenti nazionali bloccati a causa della mancata approvazione dei documenti contabili nei tempi normativamente previsti, rilevando come, diversamente, in questo momento, l'ente non sarebbe in anticipazione di tesoreria.

A seguito di domanda del relatore in adunanza, in ordine alla discordanza tra l'importo degli interessi passivi dell'esercizio 2019 indicato in memoria al 31/12/2019 (€ 38.871,409) e quanto riportato nel questionario e nel parere del revisore (€ 87.695,16), la Responsabile del Servizio finanziario rappresenta che il revisore ha considerato tutto l'importo degli interessi dovuti da Comune, compresi quelli inerenti i mutui; il revisore in adunanza conferma che l'importo corretto è quello indicato nella memoria dell'ente.

- Un saldo negativo di parte corrente (gestione di competenza) pari a euro 159.692,39 nel 2018 e a euro 538.238,58 nel 2017 (sebbene compensati dai flussi di cassa derivanti dalla gestione dei residui) e di parte in conto capitale pari a euro 169.816,77 nel 2018 ed euro 62.033,09 nel 2017.

L'ente nella memoria riferisce che dal rendiconto 2020 (non oggetto di controllo) emerge un avanzo di competenza di parte corrente e di parte capitale.

- L'ente ha ricevuto anticipazioni di liquidità ex art. 1 comma 11, d.l. n. 35/2013 convertito in legge n. 64/2013 e norme successive di rifinanziamento ed ex art. 1, commi 849 e seguenti, della legge n. 145/2018, senza provvedere all'integrale rimborso entro il 31 dicembre 2019, ai sensi del comma 855 dell'art. 1 della legge 145/2018 (punti 11 e 12, questionario sul rendiconto 2019).

Sul punto, in ordine al rimborso delle somme per anticipazione di liquidità, l'ente nella memoria rappresenta di averlo effettuato con mandato n. 1491 del 30.12.2019 di euro 502.765,63 insieme alla quota per interessi di euro 2.295,81 riversata con mandato in pari data n. 1490.

Il Collegio non può che confermare la fondatezza dei rilievi relativi alla critica situazione di cassa, con particolare riferimento all'ampio e reiterato utilizzo dell'anticipazione di tesoreria

(evidenziato nella tabella 1), che rimane inestinta in tutti gli esercizi presi in esame per rilevanti importi.

La situazione dell'ente appare in contrasto con gli artt. 195 e 222 del TUEL e con il punto 3.26 dell'Allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/2011; in particolare, quest'ultimo principio contabile dispone che : *“Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente sono contabilizzate nel titolo istituito appositamente per tale tipologia di entrate che, ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio. Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse”* (cfr. Sezione di controllo per la Regione Siciliana, deliberazione n. 115/2020).

La presenza di un debito da anticipazione di tesoreria è stata stigmatizzata dalle Sezioni Riunite di questa Corte, le quali hanno affermato che *“costituisce grave irregolarità contabile la sussistenza di un debito da anticipazione di tesoreria alla chiusura dell'esercizio finanziario posto che, come chiarito dal paragrafo 3.26 del principio contabile allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, le anticipazioni di cassa non costituiscono debito dell'ente e devono essere restituite entro il medesimo esercizio finanziario nel quale sono state concesse poiché destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità. Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni di tesoreria deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse (...). Tale grave irregolarità contabile, reiterata per più esercizi finanziari (...) rileva il profilarsi della violazione dell'art. 119 ultimo comma della Costituzione che vieta il ricorso all'indebitamento per spesa corrente; infatti, secondo l'insegnamento della Consulta, la causa di finanziamento dell'anticipazione di tesoreria è da ritenersi compatibile con il predetto divieto soltanto nei casi in cui l'anticipazione sia di breve durata, sia rapportata a limiti ben precisi e non costituisca surrettiziamente un mezzo di copertura alternativo della spesa (Corte Costituzionale, sentenza n. 188/2014)”* (SS.RR. in sede giurisdizionale n. 8/2018).

In sintesi, come più volte evidenziato da questa Sezione, l'uso eccessivo dell'anticipazione di tesoreria è indice di una persistente e grave crisi di liquidità, che *“suscita seri dubbi sull'effettiva sostenibilità delle spese e sulla possibilità del mantenimento degli equilibri”* (Sezione di controllo per la Regione Siciliana, deliberazione n. 4/2019), considerato anche che l'anticipazione di tesoreria è divenuta una costante forma di finanziamento, che non è

utilizzata soltanto per fronteggiare temporanee esigenze (Sezione di controllo per la Regione Siciliana, deliberazioni n. 8/2019 e n. 93/2021/PRSP).

In conclusione, il Collegio rappresenta che la grave situazione di cassa (seppure in miglioramento nell'esercizio 2020, sulla scorta di quanto dichiarato dall'ente) è espressione di una situazione finanziaria critica, che merita particolare attenzione da parte dell'ente, in collegamento necessario con l'incremento della riscossione.

3. **In merito al risultato di amministrazione**, il Collegio osserva che la composizione riportata nella tabella che segue registra un saldo negativo della quota disponibile in ciascuno degli esercizi oggetto di scrutinio, con un andamento ondivago tra il 2015 e il 2018, passando da un disavanzo di euro 502.073,12 al 31.12.2015, a euro 482.643,48 al 31/12/2016, a euro 483.953,83 al 31/12/2017, a 465.581,73 al 31/12/2018 e con un incremento nel 2019 pari euro -1.129.475,65.

Per quanto concerne il rendiconto dell'esercizio 2015, premesso che dall'interrogazione del sito istituzionale del comune al link *Amministrazione trasparente*, voce "Bilanci", non è possibile reperire la delibera di approvazione, i relativi dati contabili e gli allegati obbligatoriamente previsti per legge, il magistrato istruttore ha segnalato la discrasia tra:

- il questionario sul rendiconto 2015, dal quale non risulta accantonata alcuna somma, come confermato nelle tabelle riportate nel parere del revisore sul rendiconto medesimo;
- il parere sul rendiconto 2016, in cui vengono valorizzata una somma accantonata pari a euro 508.073,12.

La composizione del risultato di amministrazione nel quinquennio 2015-2019 è rappresentata nelle tabelle che seguono.

Tabella 2

	Riacc. Straord.	2015*	2016	2017	2018	2019
	all'1.1.15					
Risultato d'amministrazione (A)		6.000,00	22.894,23	38.705,07	47.868,06	378.122,46
composizione del risultato di amministrazione:						
Parte accantonata (B)		508.073,12	505.537,71	522.658,90	513.449,79	1.973.179,84
Parte vincolata (C)		0	0	0	0	0
Parte destinata agli investimenti (D)		0	0	0	0	0
Parte disponibile (E= A-B-C-D)	-528.340,70	-502.073,12	-482.643,48	-483.953,83	-465.581,73	-1.595.057,38
Differenza		26.267,58	19.429,64	-1.310,35	18.372,10	-1.129.475,65

Fonte: Bdap per gli anni 2016-2019.

*Per il 2015 il dato è estratto dal parere sul rendiconto 2016.

Tabella 3

Composizione R.A.	2015	2016	2017	2018	2019
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	508.073,12	505.537,71	522.658,90	513.449,79	1.595.808,09
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti				0,00	200.076,14
Fondo perdite società partecipate				0,00	0,00
Fondo contenzioso e spese legali				0,00	0,00
Fondo passività potenziali				0,00	177.295,61
Indennità fine mandato Sindaco					
Altri accantonamenti					
Totale parte accantonata		505.537,71	522.658,90	513.449,79	1.973.179,84
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				0,00	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti				0,00	0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui				0,00	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				0,00	0,00
Altri vincoli:				0,00	0,00
Totale parte vincolata					

3.1. Con riferimento agli accantonamenti al 31.12.2018 e al 31.12.2019, il Collegio segnala l'assenza o l'insufficienza delle quote accantonate a fine esercizio, cui consegue la sottostima del risultato di amministrazione disponibile.

Nello specifico, in sede istruttoria è emerso:

- l'insufficiente accantonamento delle somme al fondo crediti dubbia esigibilità al 31.12.2018, pari a euro 513.449,79, inferiore a quanto determinato in applicazione del metodo semplificato (euro 686.061,90), la cui mancata congruità ai principi contabili è stata segnalata dall'organo di revisione in sede di parere 2017, in cui si rileva che il FCDE è inferiore a quanto determinato in applicazione del suddetto metodo semplificato;
- il mancato accantonamento di somme al fondo per passività potenziali (punto 8, questionario 2018);
- il mancato accantonamento di somme al fondo per rischi derivanti da contenzioso (punto 7.2 questionario rendiconto 2019 e punto 8.1 sul rendiconto 2018); il revisore, nel questionario integrativo 2019, non fornisce alcun dato in ordine al contenzioso passivo;
- il mancato accantonamento di somme al fondo per indennità di fine mandato (punto 8.4 questionario 2018);
- il mancato accantonamento di somme al fondo per perdite aziende e società partecipate (2018 e 2019);
- la mancata costituzione del fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale, così come stabilito dalla normativa in materia di armonizzazione contabile (d.lgs 118/2011) (parere sul rendiconto 2018);

In ordine all'assenza o insufficienza degli accantonamenti l'ente nella memoria si limita a dichiarare che *"l'Amministrazione Comunale ha avviato specifici interventi volti ad accantonare, sulle singole voci di cui al rilievo di riferimento, importi corrispondenti ai relativi obblighi di legge"*, sostanzialmente confermando i rilievi del magistrato istruttore, condivisi dal Collegio.

3.2. In ordine al disavanzo dell'ente, il magistrato istruttore ha rilevato il mancato ripiano della quota del maggiore disavanzo derivante da riaccertamento straordinario dei residui (accertato con deliberazione di G.M. n. 147 del 30/10/2015 e Delibera di C.C. n. 34 del 17.12.2015), pari a euro 528.340,70, da ripianare secondo un piano trentennale in quote costanti di euro 17.611,36, che al netto delle quattro rate annuali si sarebbe dovuto attestare ad almeno euro 457.895,26.

L'ente in memoria replica che detto importo sarà recuperato "secondo le ordinarie regole del disavanzo, nella fattispecie verrà applicato al bilancio 2022, in armonia con quanto previsto dall'art. 188 - comma 1 - del Tuel".

Sul punto il Collegio rileva che il Consiglio comunale, con la deliberazione n. n. 3 del 19.02.2021 avente ad oggetto "Rientro del disavanzo esercizio 2019 - art. 188 co. 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - art. 39-quater del d.l. n. 162/2019 e legge di conversione n. 8 del 28/02/2020", ha accertato nel seguente modo il disavanzo di amministrazione relativo all'esercizio finanziario 2019.

Tabella 4

Disavanzo di Amministrazione anno 2019	
Descrizione	Importi annui
Disavanzo Accertato con il Rendiconto della Gestione dell'anno in questione	1.595.057,38
F.C.D.E. rinviato agli esercizi futuri (articolo 39-quater della Legge 28.02.2020, n. 8)	884.742,30
Riaccertamento Straordinario residui - Delib. C.C. n. 34 del 17.12.2015 - 30 esercizi dal 2016	457.895,26
F.A.L. rinviato agli esercizi futuri (Sentenza Cassazione 4/2020) - durata ammortamento	200.076,14
Quota da applicare nei Bilanci 2021/2022	52.343,68

Attribuendo il disavanzo di amministrazione all'aumento del Fondo crediti di dubbia esigibilità, passato da euro 513.449,79 nel risultato di amministrazione 2018 ad euro 1.595.808,09 nel risultato di amministrazione 2019, il Consiglio comunale ha ritenuto, in base all'art. 39 quater del d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito in L. 28 febbraio 2020, n. 8, di potere ripianare il disavanzo di amministrazione di euro 884.742,30 in 15 anni, dal 2021 al 2035, con una quota annua di euro 58.982,82.

Il maggiore disavanzo (euro 884.742,30) è stato calcolato attraverso la differenza tra il F.C.D.E. accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2018 - determinato con il metodo semplificato previsto dall'allegato 4/2 al d.lgs del 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni - sommato allo stanziamento assestato risultante iscritto al bilancio di Previsione 2019 per F.C.D.E. al netto degli utilizzi effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti e

l'importo del F.C.D.E. accantonato in sede di rendiconto della gestione per l'esercizio 2019, determinato nel rispetto dei principi contabili.

Tabella 5

F.C.D.E. da Rendiconto della Gestione 2018	513.449,79
Economie F.C.D.E. da Residui Attivi stralciati ed eliminati in sede di Riaccertamento Ordinario dei residui per l'anno 2019	
F.C.D.E. stanziato nel Bilancio di Previsione 2019-2021 - Esercizio	197.616,00
F.C.D.E. anno 2019 metodo semplificato(a-b+c)	711.065,79
F.C.D.E. calcolato per l'anno 2019 - Metodo Ordinario	1.595.808,09
Differenza da Ripianare(e-d)	884.742,30

Tuttavia, la ricostruzione dell'evoluzione del disavanzo dell'ente può essere ricostruita dal Collegio sulla base delle seguenti tabelle:

Tabella 6. Composizione disavanzo 2015

ANALISI DEL DISAVANZO	Alla data di riferimento del rendiconto dell'esercizio precedente 1/1/2015 (a)	Disavanzo al 31.12.2015 (b)	Disavanzo ripianato nell'esercizio (c) = (a) - (b)	Quota del Disavanzo da ripianare nell'esercizio 2015 (d)	Ripiano disavanzo non effettuato nell'esercizio 2015 (e) = (d) - (c)
Disavanzo al 31/12/2014 da ripianare con piano di rientro					
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	528.340,70	502.073,12	26.267,58	17.611,36	-
Totale	528.340,70	502.073,12	26.267,58	17.611,36	-

Fonte: Rielaborazione a cura della Sezione di controllo per la Regione Siciliana.

Tabella 7. Composizione disavanzo 2016

ANALISI DEL DISAVANZO	Alla data di riferimento del rendiconto dell'esercizio precedente 1/1/2016 (a)	Disavanzo al 31.12.2016 (b)	Disavanzo ripianato nell'esercizio (c) = (a) - (b)	Quota del disavanzo da ripianare nell'esercizio 2016 (d)	Ripiano disavanzo non effettuato nell'esercizio 2016 (e) = (d) - (c)
Disavanzo al 31/12/2014 da ripianare con piano di rientro					
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	502.073,12	482.643,48	19.429,64	17.611,36	
Totale	502.073,12	482.643,48	19.429,64	17.611,36	

Fonte: Rielaborazione a cura della Sezione di controllo per la Regione Siciliana.

Tabella 8. Composizione disavanzo 2017

ANALISI DEL DISAVANZO	Alla data di Riferimento del rendiconto dell'esercizio precedente 1/1/2017 (a)	Disavanzo al 31.12.2017 (b)	Disavanzo ripianato nell'esercizio (c) = (a) - (b)	Quota del disavanzo da ripianare nell'esercizio 2017 (d)	Ripiano disavanzo non effettuato nell'esercizio 2017 (e) = (d) - (c)
Disavanzo al 31/12/2014 da ripianare con piano di rientro					
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	482.643,48	482.643,48	0,00	17.611,36	17.611,36
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio da ripianare con piano di rientro		1.310,35			
Totale	482.643,48	483.953,83		1.310,35	

Fonte: Rielaborazione a cura della Sezione di controllo per la Regione Siciliana.

Tabella 9. Composizione disavanzo 2018

ANALISI DEL DISAVANZO	Alla data di riferimento del rendiconto dell'esercizio precedente 1/1/2018 (a)	Disavanzo al 31.12.2018 (b)	Disavanzo ripianato nell'esercizio (c) = (a) - (b)	Quota del disavanzo da ripianare nell'esercizio 2018 (d)	Ripiano disavanzo non effettuato nell'esercizio 2018 (e) = (d) - (c)
Disavanzo al 31/12/2014 da ripianare con piano di rientro					
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	482.643,48	465.581,73	17.611,36	17.611,36	
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2017 da ripianare con piano di rientro	1.310,35	0,00	760,34	1.310,35	549,61
Totale	483.953,83	465.581,73	18.372,10	18.921,71	549,61

Fonte: Rielaborazione a cura della Sezione di controllo per la Regione Siciliana.

Tabella 10. Composizione disavanzo 2019

ANALISI DEL DISAVANZO	Alla data di riferimento del rendiconto dell'esercizio precedente 1/1/2019 (a)	Disavanzo al 31.12.2019 (b)	Disavanzo ripianato nell'esercizio (c) = (a) - (b)	Quota del Disavanzo da ripianare nell'esercizio 2019 (d)	Ripiano disavanzo non effettuato nell'esercizio 2019 (e) = (d) - (c)
Disavanzo al 31/12/2014 da ripianare con piano di rientro					
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	465.581,73	465.581,73	0,00	17.611,36	17.611,36
Disavanzo maggior accantonamento FAL	0,00	200.076,14			
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio da ripianare con piano di rientro		44.657,21			
Disavanzo 2019 derivante dal passaggio dal metodo semplificato al metodo ordinario di calcolo		884.742,30			
Totale	465.581,73	1.595.057,38		17.611,36	17.611,36

Fonte: Rielaborazione a cura della Sezione di controllo per la Regione Siciliana.

Dall'esame dell'evoluzione dei disavanzi e dei recuperi effettuati dall'ente emerge nel 2019:

- il mancato assorbimento della quota annuale del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui, pari ad euro 17.611,36, che andrà recuperato nell'esercizio successivo in aggiunta alla quota già prevista dello stesso, secondo il principio contabile di cui al punto 9.2.26 dell'Allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011 per il quale: *"(...) le quote del disavanzo applicate al bilancio e non recuperate sono interamente applicate al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione, in aggiunta alle quote del recupero previste dai piani di rientro in corso di gestione con riferimento a tale esercizio. [...] le quote del disavanzo ripianato sono attribuite alle componenti del disavanzo di amministrazione in ordine di anzianità di formazione del disavanzo stesso"*;
- un peggioramento nella parte disponibile del risultato di amministrazione rispetto all'esercizio 2018 di euro 1.129.475,65 così composta:
 - o € 884.742,30 da cambio metodo di calcolo FCDE;
 - o € 200.076,14 da maggior accantonamento FAL;
 - o € 44.657,21 quale disavanzo ordinario della gestione 2019,

con conseguente disavanzo di pari importo, che andrà recuperato secondo le ordinarie regole di ripiano dei disavanzi (in base alla natura dello stesso e alla disciplina applicabile).

L'ente nella memoria non contesta la ricostruzione e, per quanto concerne la differenza di euro 244.733,35, comunica che al ripiano del predetto disavanzo procederà nei seguenti termini:

- per € 200.076,14 scaturente dal maggior disavanzo dell'accantonamento del FAL nei termini e nei modi previsti dal D.L. 73/2021, convertito con legge n. 106/2021.
- per € 44.657,21 (disavanzo ordinario) secondo i principi dell'art. 188 del TUEL.

Il Collegio rileva che, per il ripiano del maggior disavanzo derivante dall'emersione del FAL nel risultato di amministrazione dell'anno 2019, originariamente utilizzato ai sensi dell'art. 2, comma 6, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78 per finanziare il FCDE, il comma 1-bis dell'art.52 del D.L. n. 73 del 2021 prevede che al fine *“di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020 e n. 80 del 29 aprile 2021, l'eventuale maggiore disavanzo al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente, derivante dal riappostamento delle somme provenienti dalle anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sterilizzate nel fondo anticipazione di liquidità, distinto dal fondo crediti di dubbia esigibilità, a decorrere dall'esercizio 2021 è ripianato in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni, per un importo pari al predetto maggiore disavanzo, al netto delle anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio 2020”*, facendo salvi, per l'anno 2020, gli effetti prodotti dall'applicazione delle norme censurate dalla Corte costituzionale con le decisioni n. 4/2020 e n. 80/2021 (Sezione di controllo per il Piemonte, del. n. 115/2021).

Per quanto concerne le modalità di contabilizzazione del FAL, il successivo comma 1-ter prevede che a *“decorrere dall'esercizio 2021, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti. A decorrere dal medesimo anno 2021, in sede di rendiconto, gli enti locali riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di liquidità accantonato ai sensi del comma 1. La quota del risultato di*

amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo come "Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità", in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall'utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità stesso".

Come rilevato dalla giurisprudenza contabile *"Per effetto di tali norme, in occasione del tredicesimo correttivo apportato con D.M. del 1° settembre 2021 ai principi contabili disciplinati dal D.Lgs. n. 118 del 2021, è stato modificato il punto 3.20.bis del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2) prevedendo, per la contabilizzazione delle anticipazioni di cui al D.L. n. 35 del 2013 e successivi rifinanziamenti, 'gli enti locali applicano l'articolo 52, comma 1-ter, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106'. Il medesimo punto del principio contabile è stato modificato anche nella parte in cui disciplina la contabilizzazione delle 'altre anticipazioni di liquidità che non si chiudono entro l'esercizio' integrando la lettera d) con la puntualizzazione che '[g]li enti locali applicano l'art. 52, comma 1-ter, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106'" (Sezione di controllo per il Piemonte, del. n. 115/2021 cit.).*

La verifica sulla corretta contabilizzazione di tali voci di disavanzo verrà, pertanto, effettuata in sede di esame dei documenti contabili degli esercizi 2020 e soprattutto 2021.

4. **Per quanto concerne i debiti fuori bilancio (DFB)**, per il 2019 il revisore non indica alcuna somma riconosciuta e dichiara che non vi sono DFB ancora da riconoscere al 31.12.2019, nonché che tale risposta negativa risulta dal rilascio delle attestazioni dei responsabili dei Servizi del Comune.

Per il 2018 il revisore (che non ha trasmesso la nota del revisore/questionario integrativo), in sede di parere sul rendiconto riferisce in ordine al mancato riconoscimento di debiti fuori bilancio al 31/12/2018, senza nulla aggiungere in merito alla quantificazione degli stessi.

Dall'interrogazione del questionario periodico sui debiti fuori bilancio relativi agli oneri derivanti dal contenzioso, trasmesso il 15/3/2021, l'ente dichiara che l'ente non ha provveduto alla ricognizione del contenzioso passivo:

Tabella 11

1. Debiti fuori bilancio riconosciuti	2015	2016	2017	2018	2019
-lettera a) - sentenze esecutive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-lettera b) - copertura disavanzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-lettera c) - ricapitalizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-lettera d) - procedure espropriative/occupazione d'urgenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- lettera e) - acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa	0,00	40.669,20	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	40.669,20	0,00	0,00	0,00
2. Debiti fuori bilancio da riconoscere al 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Contenzioso passivo complessivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>di cui con probabile rischio di soccombenza</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Fondo rischi contenzioso al 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sul punto, nella memoria l'ente dichiara:

- in merito al contenzioso, che "si è attivato ad effettuare una puntuale ricognizione sullo stato del contenzioso e sul grado di soccombenza onde procedere all'esatta quantificazione del Fondo rischi da contenzioso", ma senza produrre gli esiti di tale ricognizione;
- in ordine ai DFB che "analoga, puntuale, ricognizione è stata fatta in ordine all'esistenza o meno di debiti fuori bilancio e/o passività pregresse", anche in questo caso senza produrre alcunché.

A seguito di specifica domanda del relatore in adunanza, la responsabile del Servizio finanziario riferisce sul fondo contenzioso che non è stato previsto negli anni precedenti e non è stata fatta alcuna ricognizione, mentre nel bilancio 2021-2023 è stata prevista una somma di 15 mila euro, che sarà accantonata nel Fondo contenzioso in sede di rendiconto del 2021, dando incarico all'Ufficio di quantificare il contenzioso in essere e di interpellare i legali per conoscerne il grado di soccombenza.

Sui debiti fuori bilancio degli esercizi 2017-2018-2019, in cui risulta un dato pari a zero, il relatore chiede in adunanza chiarimenti sul fatto l'ente ha dichiarato di non avere subito sentenze di condanna negli ultimi tre esercizi e quindi di non avere avuto necessità di adottare debiti fuori bilancio, trovando conferma da parte della rappresentante del Comune.

Il Collegio, pertanto, conferma l'irregolare mancata costituzione del fondo contenzioso negli esercizi presi in esame, con conseguente possibile presenza di disavanzo latente, invitando l'ente:

- a monitorare la situazione dei giudizi pendenti attraverso l'istituzione del "registro del contenzioso", nell'ambito del quale deve essere quantificato il rischio di soccombenza in percentuale (%), previo coinvolgimento dei responsabili dei Servizi competenti e dei legali che curano il patrocinio per conto dell'Ente;
- ad accantonare nel medesimo fondo rischi la somma corrispondente all'importo complessivo del rischio di soccombenza che emergerà dalla predetta analitica ricognizione.

L'organo di revisione è invitato a verificare l'adempimento *de quo* e la corretta quantificazione del fondo in esame.

5. Residui attivi.

Tabella 12

Residui attivi	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	956.477,99	1.046.688,41	1.380.271,15
Titolo 2: Trasferimenti correnti	665.564,45	245.097,49	306.458,13
Titolo 3: Entrate extratributarie	847.802,11	1.048.297,82	1.111.005,29
Titolo 4: Entrate in conto capitale	34.680,19	176.758,17	656.925,31
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie			
Titolo 6: Accensione prestiti	57.162,34	19.293,50	
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro			48.244,20
Totale	2.563.687,08	2.536.135,39	3.502.904,08

Tabella 13

	2017	2018	2019
Residui attivi Finali	2.563.687,08	2.536.135,39	3.502.904,08
<i>di cui:</i>			
conto competenza	1.185.534,77	1.152.523,67	1.771.586,20
conto residui	1.378.152,31	1.383.611,72	1.731.317,88
<i>di cui residui precedenti il quinquennio di riferimento:</i>			264.832,03
Titolo I	0	n.d.	184.725,61
Titolo III	0	n.d.	80.106,42

Con riferimento ai residui attivi si segnala:

- un incremento degli stessi nel triennio 2017-2019, come riportato nella tabella di cui sopra; sul punto, nella memoria, l'ente dichiara che tale crescita è stata registrata "a causa dei residui riportati al Titolo 3° relativi a proventi cimiteriali ed al titolo 4° relativi all'accertamento di finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche";
- quanto all'analisi di anzianità dei residui esposta nel questionario integrativo, da cui si ricavano i dati relativi ai residui precedenti il quinquennio di riferimento, il magistrato istruttore rileva che revisore per l'anno 2018 non ha trasmesso il questionario integrativo e, pertanto, il dato non è disponibile; l'ente ha prodotto la seguente tabella, allegata alla memoria:

Tabella 14

Residui Attivi	2013 e prec.	2014	2015	2016	2017	2018	Totali
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria,	72.284,26	117.642,26	219.306,59	136.231,29	237.667,33	263.556,68	1.046.688,41
TITOLO 2 Trasferimenti correnti	0,00	0,00	676,07	0,00	8.259,56	236.161,86	245.097,49
TITOLO 3 Entrate extratributarie	61.866,80	51.309,16	116.248,36	200.071,95	115.984,56	502.816,99	1.048.297,82
TITOLO 4 Entrate in conto	0,00	0,00	22.784,39	0,00	3.985,64	149.988,14	176.758,17
TITOLO 5 Entrate da riduzione di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6 Accensione Prestiti	11.017,81	0,00	8.275,69	0,00	0,00	0,00	19.293,50
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9 Entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	145.168,87	168.951,42	367.291,10	336.303,24	365.897,09	1.152.523,67	2.536.135,39

Fonte: All. C, memoria prodotta dall'ente in vista dell'adunanza del 26.07.2022.

- la mancata effettuazione del riaccertamento dei residui attivi da parte dei singoli responsabili delle relative entrate, motivando le ragioni del loro mantenimento o dell'eventuale cancellazione parziale o totale (punti 5.3 del questionario 2019 e 6.3 questionario 2018); sul punto, con la memoria l'ente comunica che il riaccertamento ordinario al 31.12.2019 è stato effettuato con Determinazione N. 1 del 23-10-2020 di concerto tra i Responsabili di Area dell'Ente;
- in merito all'andamento delle riscossioni in conto residui per il quinquennio 2015-2019, il magistrato istruttore ha rilevato che sarebbe necessario che l'ente provvedesse a ricompilare la tab 2.2 della Sez. I.III del questionario 2019, inserendo le corrette percentuali di riscossione e completasse la compilazione dei dati relativi

all'annualità 2019, avendo cura di verificare la congruenza dei dati riportati in sede di rendiconto per gli esercizi 2017 e 2018; in merito ai fitti e proventi: su residui attivi iniziali all'01/01/2018, pari a euro 150.505,62, sono stati riscossi euro 22.409,94, con una percentuale del 14,9%; per l'esercizio 2017, su residui iniziali pari a euro 24.340,40, le somme riscosse sono state pari a euro 20.856,72, con una percentuale di riscossione del 15,3%; nel 2015 la percentuale era del 10,28%.

L'ente con la prot. n. 9851 del 20.7.2022 formulata in sede di osservazioni per l'adunanza ha prodotto la seguente tabella.

Tabella 15

Residui Attivi		Esercizi precedenti	2015	2016	2017	2018	2019
IMU/TASI	Residui iniziali	186.468,52	48.031,24	7.474,93	38.027,79	105.116,45	178.579,33
	Riscosso c/residui al 31.12	60.241,18	20.414,42	7.485,70	29.413,07	26.537,12	35.304,73
	Percentuale di riscossione	32,31	42,50	100,14	77,35	25,25	19,77
TARSU/TIA/TARI/TARES	Residui iniziali	207.345,40	337.531,09	445.021,36	601.373,15	745.803,96	793.251,72
	Riscosso c/residui al 31.12	74.291,57	95.099,06	52.747,26	85.210,99	10.232,39	45.629,69
	Percentuale di riscossione	35,83	28,17	11,85	14,17	1,37	5,75
Sanzioni per violazioni codice della strada	Residui iniziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Riscosso c/residui al 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Percentuale di riscossione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fitti attivi e canoni patrimoniali	Residui iniziali	452.592,26	20.357,18	71.155,96	122.604,06	150.505,62	170.785,67
	Riscosso c/residui al 31.12	91.015,67	20.357,18	22.392,28	19.120,38	22.409,94	32.709,99
	Percentuale di riscossione	20,11	100,00	31,47	15,60	14,89	19,15
Proventi acquedotto	Residui iniziali	384.517,79	127.762,22	164.415,38	181.498,51	216.616,54	218.838,73
	Riscosso c/residui al 31.12	299.801,86	55.532,05	92.916,87	74.881,97	92.777,81	88.349,91
	Percentuale di riscossione	77,97	43,47	56,51	41,26	42,83	40,37
Proventi canoni depurazio	Residui iniziali	308.328,86	156.878,33	185.510,63	200.887,60	151.455,28	213.949,87
	Riscosso c/residui al 31.12	152.732,56	46.367,70	40.623,03	49.432,32	22.505,41	43.023,24
	Percentuale di riscossione	49,54	29,56	21,90	24,61	14,86	20,11

Fonte: All. D, memoria prodotta dall'ente in vista dell'adunanza del 26.07.2022.

Dall'esame dei dati emerge un trend della riscossione in progressivo peggioramento, con particolare riferimento:

- a. all'IMU/TASI, la cui percentuale di riscossione crolla nel 2018 al 25,25% e nel 2019 al 19,77%;

- b. alla TARSU/TIA/TARI/TARES, la cui percentuale era già bassa nel triennio 2015/2017, per diventare sostanzialmente assente nel 2018 (1,37%) e nel 2019 (5,75%);
- c. ai fitti attivi e ai canoni patrimoniali, la cui percentuale di riscossione appare molto bassa nel 2017 (15,60%), nel 2018 (14,89%) e nel 2019 (19,15%);
- d. ai proventi dell'acquedotto, seppure con livelli di minore gravità, ma ampiamente insufficienti.

6. **Con riferimento alle entrate accertate da recupero dell'evasione tributaria**, il magistrato istruttore rileva che nel 2019 non risulta accertata alcuna somma in entrata, nonché che, nel 2018 e 2017, è stata accertata solo Imu per un valore di euro 100.000,00, di cui riscossi solo 3.498,27 nel 2017 (pari al 3,5%) e nessuna somma riscossa nel 2018. L'ente precisa nella memoria che nel 2019 risulta accertata la somma di 292.800,00 relativa ad IMU 2014 e 2015.

Dalla notifica dei corrispettivi avvisi di accertamento risultano già incassati per IMU 2014 euro 34.764,18 e per IMU 2015 euro 61.123,16.

7. **In merito alla situazione di deficitarietà strutturale** si rileva, per gli esercizi 2016 e 2017, il superamento dei parametri n. 6 e 9:

- n. 6 (volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 38% (calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale);
- n. 9 (esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5% rispetto alle entrate correnti);

Per il 2017 l'ente, oltre ai parametri sfiorati l'anno precedente, ha superato anche il parametro n. 3 (volume dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui relativi ai titoli I e III, superiore al 65% dei valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III).

Per quanto attiene ai parametri per l'esercizio 2018, risultano sfiorati due parametri su dieci:

- P1: Indicatore 1.1 (incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%;

- P3: Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0;

Per il 2019 si rileva il superamento di tre parametri su dieci:

- P1: Indicatore 1.1 (incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%;
- P3: Indicatore 3.2 (anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0;
- P4: Indicatore 10.3 (sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%.

8. **Con riferimento alla tempestività dei pagamenti** (questionario 2019 e parere sul rendiconto 2018) il Collegio osserva:

- la mancata allegazione al rendiconto del prospetto sui tempi di pagamento e sui ritardi previsto dal comma 1 dell'articolo 41 del DL 66/2014;
- la mancata adozione delle misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, anche in relazione all'obbligo previsto dall'articolo 183, comma 8 del Tuel (solo per il 2018);
- la mancata indicazione delle misure correttive in caso di sfioramento dei relativi termini;
- la mancata attuazione delle procedure di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 7bis del D.L. 35/2013 per quanto concerne la comunicazione dei dati riferiti a fatture alla piattaforma certificazione crediti (solo 2018).

Sul punto l'ente nella memoria rappresenta che le criticità rilevate in sede istruttoria sono da imputare a "*contingenti situazioni di incertezza gestionale riguardante l'area di riferimento*", cioè alle carenze di personale già evidenziate dall'ente.

9. La mancata nomina del responsabile del procedimento ai sensi dell'art.139 D.l.gs. 174/2016 ai fini della trasmissione, tramite SIRECO, dei conti degli agenti contabili (parere sul rendiconto 2018).

Sul punto l'ente nella memoria rappresenta di avere proceduto a tale adempimento con delibera di Giunta comunale n. 118 del 29.06.2022.

10. In merito agli organismi partecipati, il Collegio rileva che l'Ente ha provveduto, in data 17.12.2019, all'approvazione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 28, avente ad oggetto la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, dalla quale emerge che il comune di Sinagra detiene partecipazioni nelle seguenti società:

- SRR MESSINA PROVINCIA, società consortile S.p.a.;
- ATO ME1 S.p.a., in liquidazione;

- GAL Castell'Umberto NEBRODI società consortile a.r.l.;
- ASMEL consortile s.c.a.r.l.;
- Assemblea Territoriale Idrica (ATI) di Messina.

Conclusivamente, la Sezione, al fine di prevenire potenziali pregiudizi per i futuri equilibri di bilancio (per la verità già emersi in tutta la sua evidenza nel controllo), ravvisa la necessità di richiamare l'Amministrazione comunale sulle criticità sopra evidenziate con lo scopo di dare impulso alle opportune misure correttive, di esclusiva competenza dell'Ente destinatario.

La Sezione ha evidenziato in più occasioni come "gli scostamenti dai principi del d.lgs. n. 118/2011 non costituiscono solamente un vizio formale dell'esposizione contabile, ma possono risultare strumentali ad una manovra elusiva dei principi di equilibrio di bilancio, come affermato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 279/2016)" (Sezione di controllo per la Regione Siciliana, deliberazione n. 125/2018).

La Sezione, pertanto, accerta la sussistenza di una preoccupante situazione economico-finanziaria, con un rilevante disavanzo da recuperare e una grave situazione di cassa.

L'ente è tenuto, di conseguenza, a rimuovere le irregolarità e illegittimità accertate e a procedere nella direzione di una rigida e severa politica economica di rientro dal disavanzo, al fine di porre rimedio alla tendenza negativa, che potrebbe sfociare in una irrimediabile situazione di squilibrio.

In considerazione dei gravi elementi di criticità emersi e della presenza di un rilevante disavanzo, questa Corte accerta che l'ente, nelle more dell'adozione delle misure correttive scaturenti dalla presente deliberazione, sia da considerare assoggettato alle limitazioni previste dall'art. 188, comma 1 quater, del T.U.E.L., consistenti nel divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge (il cui rispetto dovrà essere verificato dall'organo di revisione), precisando che la disposizione fa salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi.

Si rammenta che l'applicazione del predetto divieto sussiste fino a quando permane l'onere di copertura del disavanzo effettivo accertato, sui cui l'organo di revisione deve attentamente vigilare.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione Siciliana, in base alle risultanze delle relazioni rese dall'organo di revisione ed esaminati i questionari 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 e il bilancio di previsione 2019/2021 e 2020/2022 del Comune di Sinagra,

ACCERTA

1. La presenza, nei termini di cui in motivazione, dei seguenti profili di irregolarità contabile e criticità per gli equilibri di bilancio, nonché di difformità dalla sana gestione finanziaria:
 - a. il ritardo nell'approvazione dei documenti contabili rispetto ai termini di legge;
 - b. in merito ai flussi e alla situazione di cassa, una situazione di critica carenza di liquidità ed il continuo ricorso ad anticipazioni di tesoreria, inestinte al 31.12 per rilevanti importi;
 - c. un risultato di amministrazione (lett. E) dell'esercizio 2019 inattendibile, derivante :
 - i. dal mancato accantonamento di somme al fondo per passività potenziali;
 - ii. dal mancato accantonamento di somme al fondo per rischi derivanti da contenzioso;
 - iii. dal mancato accantonamento di somme al fondo per indennità di fine mandato;
 - iv. dal mancato accantonamento di somme al fondo per perdite aziende e società partecipate;
 - d. la mancata costituzione del fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale;
 - e. il mancato ripiano nell'esercizio 2019 della quota del maggiore disavanzo derivante da riaccertamento straordinario dei residui;
 - f. un peggioramento nella parte disponibile del risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 rispetto all'esercizio 2018 di euro 1.129.475,65, con emersione di nuove componenti di disavanzo da recuperare;

- g. un incremento dei residui attivi nel triennio 2017-2019;
 - h. un trend della riscossione in progressivo peggioramento;
 - i. uno scarso livello di recupero dell'evasione tributaria;
 - j. il superamento dei valori limite da parte dell'ente di alcuni parametri di deficitarietà in tutti gli esercizi presi in esame;
2. che, nelle more il Comune di Sinagra è assoggettato alle limitazioni previste dall'art. 188, comma 1 quater, del T.U.E.L., consistenti nel divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge e fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi, onerando l'Organo di revisione della relativa verifica.

DISPONE

- che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia trasmessa:
 - al Consiglio Comunale - per il tramite del suo Presidente -, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Sinagra;
- che, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la presente pronuncia sia altresì pubblicata sul sito *internet* dell'Amministrazione secondo le modalità di legge.

Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del 26 luglio 2022.

IL MAGISTRATO RELATORE
(Massimo Giuseppe Urso)

IL PRESIDENTE
(Salvatore Pilato)

Depositato in segreteria il 3 agosto 2022

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE